



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

dott. Roberto Tabbita	Presidente
dott. Giuseppe Ginestra	Consigliere
dott. Natale Longo	Consigliere relatore
dott. Massimo Agliocchi	Referendario
dott. Cosmo Sciancalepore	Referendario

Nella adunanza pubblica del 31 maggio 2013

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il regolamento n. 14/2000 sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n.266 del 23.12.2005, che obbliga gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTA la deliberazione n.2/AUT/2012/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 26 gennaio 2012, in ordine al procedimento previsto dall'art.6, comma 2, del D.Lgs. n.149 del 6 settembre 2011;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 10/AUT/2012/INPR adottata nell'adunanza del 12 giugno 2012 e depositata in Segreteria il 18 giugno 2012 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana 24 luglio 2012 n.171 S.O. - con la quale sono state approvate le linee-guida ed i criteri per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2012, nonché del rendiconto 2011;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ESAMINATA la documentazione prodotta, in ordine al rendiconto 2011, dal Comune di Gioia Tauro (RC) - abitanti 18.499 - e dall'Organo di revisione, acquisita, rispettivamente, con prot. n. 0000986-05/03/2013-SC_CAL-T81-A e n. 0007642-15/12/2012-SC_CAL-T81S-A;

VISTE le note n. 1183 e n. 1184 di prot. del 25 marzo 2013, con le quali il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente e con l'Organo di revisione, chiedendo ulteriori elementi ad integrazione del questionario pervenuto;

ESAMINATE le controdeduzioni prodotte dal Comune di Gioia Tauro con nota prot. n. 8571 del 16 aprile 2013 (acquisita con prot. n. 0001543-29/04/2013-SC_CAL-T81-A);

VISTA l'ordinanza n. 17/2013 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per l'odierna adunanza;

UDITO il Relatore, Consigliere Natale LONGO;

UDITO l'Assessore al Bilancio delegato dal Sindaco del Comune di GIOIA TAURO (RC).

FATTO E DIRITTO

In via preliminare si evidenzia che l'Organo di revisione nulla ha riferito in ordine alla richiesta degli elementi di chiarimento e di integrazione relativi al rendiconto dell'esercizio 2011 formulata con nota prot. n. 1184/2013. Tale comportamento omissivo costituisce violazione dell'assolvimento dei compiti assegnati ai revisori dall'art. 1 commi 166 e ss. della Legge n. 266/2005 e dal decreto legge n. 174/2012, che hanno contribuito a rafforzarne e qualificarne ulteriormente il ruolo. Al termine dell'attività istruttoria, sono state accertate irregolarità e criticità, talvolta croniche, ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze della gestione finanziaria dell'Ente, per le quali i chiarimenti forniti non hanno consentito di superare le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore.

FUNZIONE DI VIGILANZA E ADOZIONE DELLE MISURE CONSEQUENZIALI

In fase istruttoria, l'Organo di revisione ha attestato che l'Ente, rispetto agli interventi correttivi richiesti dalla Corte dei conti con deliberazione n. 536 del 25 novembre 2011 (bilancio di previsione per l'anno 2011), ha provveduto ad adottare

I necessari interventi correttivi con delibera del Consiglio comunale n.43 del 29 novembre 2012 (ben un anno dopo la pronuncia della Sezione).

Dalla lettura della predetta deliberazione emerge la mera assunzione di una serie di impegni da parte dell'Ente, il quale, nonostante specifica richiesta istruttoria, non ha riferito in merito alla concreta adozione delle iniziative prefigurate e sui risultati effettivamente conseguiti.

Tale circostanza conferma quanto già rilevato dalla Sezione nelle precedenti pronunce circa la non corretta attuazione da parte dell'Ente delle necessarie misure correttive necessarie al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio e risanare la situazione finanziaria.

Al riguardo, si evidenzia che l'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio è stato rafforzato dall'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 che ha fissato, a tal fine, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia con cui le competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti abbiano accertato la sussistenza di squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.

L'attività istruttoria svolta in merito al rendiconto dell'esercizio 2011 ha messo in luce che, come si esporrà nel proseguo del presente provvedimento, alcune delle criticità rilevate nelle precedenti pronunce della Sezione, in quanto non sanate, hanno ormai assunto carattere di cronicità: tra queste vi è, in primis, la *tardiva approvazione del rendiconto della gestione*, emersa fin dall'analisi del rendiconto dell'esercizio 2007.

Infatti, il rendiconto dell'esercizio 2011 è stato deliberato dall'organo consiliare in data 5 settembre 2012 (deliberazione n. 31/2012), in violazione del termine fissato dagli artt. 227 e 151 TUEL al 30 aprile dell'anno successivo.

Nel richiamare quanto segnalato nelle precedenti pronunce della Sezione a proposito delle limitazioni derivanti dalla tardiva approvazione del documento in esame, si soggiunge che il D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.213, ha introdotto, nel corpo del menzionato art.227 del TUEL, il comma 2 bis, a mente del quale *"In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141"*.

EQUILIBRI E VINCOLI DI BILANCIO

A) Indici di deficitarietà strutturale.

Dal prospetto per la *"certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario"* allegato al rendiconto della

gestione 2011 emerge la sussistenza di quattro indici negativi, che, pur non determinando una condizione di deficitarietà strutturale, rivelano una situazione di sofferenza finanziaria:

- volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclusione dell'addizionale IRPEF, superiore al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi i valori dell'addizionale IRPEF (parametro n.2);
- ammontare dei residui attivi di cui ai titoli I e III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (parametro n.3);
- volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente (parametro n. 4);
- l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,05 per cento delle spese correnti (parametro n.5).

La presenza dei medesimi parametri deficitari era già stata rilevata in sede di analisi del rendiconto dell'esercizio 2010. Si ribadisce la necessità di urgenti e non procrastinabili interventi correttivi finalizzati a scongiurare il verificarsi di rischi per il normale funzionamento dell'ente.

B) Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale.

Si rileva preliminarmente che l'attendibilità della verifica degli equilibri di bilancio è inficiata dalla irregolare imputazione di poste tra i servizi per conto di terzi, per il cui esame si rinvia alla parte della presente deliberazione ad essi dedicata.

B1) Verifica degli equilibri di parte corrente.

Quanto alla parte corrente, il confronto tra gli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata e gli impegni del titolo I sommati alle spese impegnate per rimborso prestiti evidenzia una differenza positiva pari ad euro 629.723,83.

Tuttavia, al predetto saldo di parte corrente positivo si accompagna, analogamente a quanto accaduto l'anno precedente, una modesta capacità di realizzazione delle entrate, che ha determinato un aumento dei residui attivi nonché la necessità di ricorrere continuamente all'istituto della anticipazione di cassa: contenute sono state, in particolare, le percentuali delle riscossioni di competenza delle entrate proprie, attestate al 68,71% per il titolo I ed al 4,61% per il titolo III.

Rispetto all'anno precedente si è registrato un peggioramento del grado di realizzazione delle entrate di competenza del titolo III (anno 2010: 16,11%) ed un miglioramento di quello del titolo I (anno 2010: 47,53%), miglioramento influenzato, tuttavia, dalla nuova allocazione contabile dei vecchi trasferimenti erariali.

Venendo al dettaglio delle singole entrate, si rileva che le difficoltà di riscossione di competenza hanno riguardato:

- Imposta Comunale sulla Pubblicità: accertamenti euro 46.870,64 - riscossioni euro 0,00;
- Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche: accertamenti euro 37.910,86 - riscossioni euro 0,00;
- TARSU: accertamenti euro 2.369.723,37 - riscossioni euro 12.272,00;
- Proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada: accertamenti euro 8.881,19; riscossioni euro 174,39;
- Proventi dell'acquedotto comunale: accertamenti euro 1.786.212,73 - riscossioni euro 13.869,89;
- Proventi (cod. 3053039): accertamenti euro 1.200.000,00 - riscossioni euro 0,00.

In fase di controdeduzioni l'Ente ha riferito le azioni intraprese al fine di superare le rilevate difficoltà di riscossione:

1. in sede di Assemblea Straordinaria dei soci del 30 maggio 2011 è stata avviata la messa in liquidazione della GIO.SE.TA. S.p.A., al cui operato, secondo quanto riferito, sono da ricondurre le scarse riscossioni di ICI, TARSU, canone idrico per gli anni 2011 e precedenti;
2. alla predetta società, incaricata ancora dell'attività di recupero dell'evasione tributaria per gli anni 2011 e precedenti, è stato attribuito un cronoprogramma per l'attuazione degli adempimenti residui;
3. ad Equitalia Sud sono state contestate le incongruenze emerse in ordine alla gestione dei ruoli;
4. a seguito della sostanziale inefficacia delle procedure bonarie di riscossione avviate nel 2011 relativamente a TOSAP e Imposta Comunale sulla Pubblicità, sono state promosse nel 2012 procedure esecutive innanzi al Tribunale Civile di Palmi;
5. sono stati notificati preavvisi di taglio ed effettuate sospensioni dell'erogazione di acqua potabile;
6. è stato affidato alla Assoservizi, società incaricata dell'accertamento e della riscossione di TOSAP e ICP, il servizio di supporto all'Ufficio Tributi per la TARSU;
7. a seguito dell'invio, da parte dell'Agenzia del Territorio, dell'elenco delle posizioni non accatastate, cui è stata attribuita una rendita presunta, l'Ufficio Tributi ha elaborato un ruolo di accertamento coattivo per ICI anni 2011 e precedenti;
8. sono in corso di elaborazione (alla data delle controdeduzioni) ulteriori ruoli di accertamento per l'evasione totale TARSU anni 2011 e precedenti, per

l'evasione ordinaria ICI anni 2011 e precedenti e relativamente alle infedeli dichiarazioni ICI e TARSU.

Altrettanto modeste sono state, nel 2011, le riscossioni di competenza delle entrate da contributi e trasferimenti correnti dalla Regione (accertamenti: euro 2.665.977,33; riscossioni: euro 1.881.158,48) e da altri enti del settore pubblico (accertamenti: euro 115.992,29; riscossioni: euro 0,00), per le quali, nonostante specifica richiesta istruttoria, l'Ente non ha comunicato le norme di legge né ha trasmesso gli atti amministrativi in base ai quali è avvenuto l'accertamento. Si ritiene opportuno rammentare che l'accertamento di tali entrate sulla base del mero dato storico contrasta con quanto disposto dal punto 18 del Principio contabile n. 2 per gli Enti Locali secondo cui *"un'entrata da trasferimenti è accertabile sulla base di norma di legge o di atto amministrativo emanato dagli enti del settore pubblico, sulla base di idonea documentazione probatoria da parte degli enti medesimi"*.

Sul versante della spesa, si rileva per il 2011 un aumento (+ euro 753.466,70) di quella corrente rispetto all'esercizio precedente, in contrasto con l'obiettivo del contenimento. La mancata compilazione del prospetto relativo al contenimento delle spese non consente la verifica del rispetto dei limiti disposti dall'art.6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. 78/2010.

In materia di spese, si soggiunge che l'Ente non ha adempiuto all'obbligo sancito dall'art.16, comma 26, del decreto legge 138/2011 di allegare al rendiconto della gestione il prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo.

Tale inadempienza, segnalata in fase istruttoria dal Revisore, è stata confermata dall'Ente in fase di controdeduzioni: il prospetto, secondo quanto riferito, è stato regolarmente redatto ma non allegato al rendiconto né pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

B2) Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo.

Come già detto, una modesta capacità di riscossione ha caratterizzato nel 2011 anche le entrate straordinarie, tra cui le risorse provenienti dal recupero evasione TARSU (riscossioni in conto competenza: euro 22.523,63 a fronte di euro 283.297,98 accertati) e le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada (riscossioni in conto competenza: euro 174,39 a fronte di euro 8.881,19 accertati).

Ulteriori elementi relativi alle entrate in esame si rinvenivano nel questionario sul bilancio di previsione per l'anno 2012.

Nonostante la irrisoria entità delle riscossioni di competenza realizzate nel 2011 e accertamenti e riscossioni nel biennio 2009/2010, è stata iscritta, relativamente al contrasto all'evasione tributaria, una previsione per il 2012 di euro 125.000,00, della cui attendibilità si dubita.

I predetti dati, relativi all'anno 2011, si riferiscono esclusivamente alla TARSU. Considerata l'assenza di attività di recupero dell'evasione per gli "altri tributi" e per l'ICI, si rammenta che l'omesso accertamento e riscossione dei tributi può causare danni per l'erario con conseguente responsabilità amministrativa a carico dei soggetti responsabili.

A fronte di residui relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada pari, al 1° gennaio 2011, ad euro 107.242,50, sono stati riscossi soltanto euro 18.473,88.

Nessun chiarimento è pervenuto in ordine alle incongruenze rilevate in fase istruttoria tra i predetti dati (risultanti dal questionario sul bilancio di previsione per l'anno 2012) e quelli risultanti dal conto del bilancio anno 2011, laddove, alla voce "sanzioni amministrative codice della strada", non risultano residui per euro 107.242,50 né riscossioni per euro 18.473,88, importo, quest'ultimo, riferito invece alle sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali.

Le informazioni pervenute in merito all'entrata straordinaria da ultimo menzionata hanno poi evidenziato che la previsione iscritta per l'anno 2012, pari ad euro 80.000,00 è stata "(..) confermata da incassi pari ad euro 99.180,00".

B3) Verifica degli equilibri di parte capitale.

Le entrate da trasferimenti di capitale dalla Regione, accertati nel 2011 per euro 15.700.000,00, sono stati caratterizzati dalla totale assenza di riscossioni.

Per quanto concerne poi le entrate relative al rilascio del contributo per permesso di costruire, accertate ed incassate per euro 183.186,99, l'Ente si è limitato a riferire che le stesse sono state destinate in parte al finanziamento di spese correnti.

Al riguardo si rileva che tale destinazione, pur essendo *pro tempore* consentita dalla legge, contrasta con i principi di sana gestione finanziaria che vorrebbero le poste di natura straordinaria preferibilmente destinate a spese di uguale natura o, in ogni caso, a miglioramenti patrimoniali. Si rammenta inoltre che il decreto legge n.225 del 29 dicembre 2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011 n.10, ha, all'art.2 comma 41, prorogato per gli anni 2011/2012 l'applicazione in materia delle percentuali per spesa corrente disposte dall'art.2, comma 8 della legge 244/07.

C) Risultato di amministrazione

L'Ente ha comunicato che l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell'esercizio 2011, pari ad euro 1.514.257,99, è integralmente vincolato.

In relazione alle affermazioni rese dall'Ente (sua destinazione alla costituzione, ai sensi dell'art.6, comma 17 del D.L. 95/2012, di un fondo svalutazione crediti almeno pari al 25% dei residui attivi dei titoli I e III con anzianità superiore a cinque anni), si richiama il disposto dell'art. 187 del TUEL.

Si aggiunge, nel caso di specie, che la presenza di una consistente massa di residui attivi, in parte caratterizzati da un elevato grado di anzianità (e quindi di

dubbia esigibilità), determina perplessità sulla veridicità del risultato di amministrazione. Per una più approfondita analisi degli aspetti inerenti la gestione dei residui, si rinvia allo specifico paragrafo ad essa dedicato.

D) Gestione dei residui.

L'analisi di anzianità dei residui esistenti al 31.12.2011 ha messo in luce il mantenimento di partite residuali attive e passive costituite in anni precedenti il 2007 pari, rispettivamente, ad euro 23.059.215,60 e ad euro 20.213.203,30.

Per quanto concerne in particolare i residui attivi vetusti, si rilevano scarse riscossioni di quelli dei titoli I (1,13%), III (2,13%) e VI (0,05%).

Le scarse informazioni pervenute in fase di controdeduzioni hanno evidenziato che per i residui ante-2007, la GIO.SE.TA. S.p.A., incaricata dell'accertamento e della riscossione dei tributi, ha certificato l'esigibilità degli stessi, avviando le procedure di recupero coattivo.

Il dettaglio della gestione contabile inerente ai residui attivi ante 2007 iscritti in contabilità mediante ruoli dimostra poi che, a fronte di somme iscritte a ruolo al 1° gennaio 2011 per euro 11.521.202,10, sono stati riscossi appena euro 226.605,56 e richiesti sgravi per euro 406.605,60.

Dall'analisi di anzianità dei residui emerge inoltre che le partite residuali totali attive e passive esistenti al 31.12.2011 rappresentano, rispettivamente, il 178% degli accertamenti di competenza ed il 178,36% degli impegni di competenza.

Ancora sul versante dei residui attivi si osserva che il consistente importo, al 31.12.2011, dei residui relativi alle entrate proprie (titolo I: euro 23.318.207,77; titolo III: euro 16.844.541,69) conferma la già rilevata limitata capacità di incasso dell'Ente: particolarmente contenute sono state le riscossioni in conto residui realizzate nel 2011 (titolo I: 4,82%; titolo III: 7,83%).

Nel dettaglio, si rileva che una parte dei residui attivi del titolo I pari ad euro 10.267.433,66 è costituita dai residui relativi alla TARSU e che una parte dei residui attivi del titolo III pari ad euro 11.774.624,81 è costituita dai residui relativi ai proventi dell'acquedotto comunale.

Come già segnalato, in relazione ai residui attivi di cui ai titoli I e III si configurano due degli indici negativi rilevanti ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi del DM 24 settembre (parametri n.2 e n.3).

Per quanto concerne poi le partite residuali passive, la presenza di consistenti residui di parte corrente (euro 33.190.160,15 di cui euro 11.383.838,71 risalenti ad esercizi precedenti il 2007) e di parte capitale (euro 36.562.195,45 di cui euro 8.783.873,17 ante-2007) rivela gravi ritardi nei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Si richiama al riguardo quanto disposto dal D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 e dal D.Lgs. 231/2002 modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I supera la soglia fissata dal DM Int. del 24 settembre 2009 al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.

I residui relativi ai servizi conto terzi sono stati caratterizzati da uno squilibrio pari, al 31.12.2011, a – euro 363.602,91 (residui attivi del titolo VI: euro 178.941,09; residui passivi del titolo IV: euro 542.544,00), le cui ragioni non si rinvencono nella relazione del Revisore.

Al riguardo si richiama il punto 25 del principio contabile n.2 per gli Enti Locali, a mente del quale *"L'eventuale diminuzione o cancellazione di residui attivi riguardanti le entrate per conto terzi deve corrispondere con uguale correlata diminuzione o cancellazione di residui passivi delle uscite per conto terzi. Nel caso eccezionale di diminuzione o cancellazione di residuo attivo non correlata ad analoga riduzione di residuo passivo, il saldo negativo dovrà trovare copertura nella situazione corrente di bilancio. Dovrà inoltre esserne data evidenza nella documentazione allegata al rendiconto con specifica informazione all'Organo di Revisione ed al Consiglio"*.

Nonostante la notevole entità dei residui attivi aventi un elevato grado di vetustà, inesigibili o di dubbia esigibilità, l'Ente non ha costituito nel 2011 un fondo svalutazione crediti. Al contrario, la necessità di garantire l'effettività dell'equilibrio finanziario rende indispensabile che l'Ente destini una adeguata parte delle risorse di entrata all'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti" (v. punto 14 del Principio contabile n.2 per gli enti locali).

Per quanto concerne il fondo che l'Ente ha riferito di aver costituito nel 2012 si rinvia alle considerazioni formulate al riguardo nel paragrafo dedicato all'avanzo di amministrazione.

Alla luce della situazione suesposta, si ribadisce quanto già rilevato nella deliberazione della Sezione n. 85 del 15 giugno 2012 cui si rinvia vale a dire l'urgente necessità di procedere ad una operazione straordinaria di riaccertamento sostanziale e non solo formale dei residui attivi e passivi.

E) Debiti fuori bilancio.

Sintomi di difficoltà della struttura nel rispetto delle norme di contabilità pubblica che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa si rinvencono nella ripetuta adozione di provvedimenti di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio. Nel 2011 l'Ente ha adottato provvedimenti di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 599.755,95, con un residuo di debiti ancora da riconoscere al 31/12 pari ad euro 29.000,00 (riconosciuti in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio).

La relativa consistenza è stata superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti. Atteso che analoga criticità si era verificata anche nel 2010,

si ritiene opportuno evidenziare che il superamento della soglia in tutti gli ultimi tre anni determina il mancato rispetto del parametro obiettivo fissato dal D.M. Int. del 24 settembre 2009.

I debiti riconosciuti dal Consiglio comunale, di parte corrente, derivano da sentenze esecutive per euro 596.331,66 e dall'acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa per euro 3.424,29.

Nella deliberazione n. 85 del 15 giugno 2012 (cui si rinvia), adottata in sede di analisi del rendiconto dell'esercizio 2010, la Sezione aveva peraltro rilevato l'insufficiente individuazione delle risorse destinate al finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2011 e, per il debito di euro 347.591,89 riconosciuto con deliberazione C.C. n. 55 del 7 novembre 2011, l'autorizzazione, ai fini della copertura, alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, il cui procedimento, alla data del 15 maggio 2012, era ancora non perfezionato.

I chiarimenti integrativi pervenuti hanno evidenziato che con nota del 25.09.2012 la Cassa DD.PP ha comunicato il mancato accoglimento della richiesta di mutuo per complessivi euro 1.119.812,53 (in parte destinati al finanziamento di debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2010).

Nelle more della contrazione alcuni creditori hanno avviato procedura esecutiva ottenendo l'assegnazione ed il pagamento di euro 442.314,29, partita successivamente regolarizzata dall'Ente.

Per il finanziamento di tali debiti, secondo quanto riferito, l'Ente ha ripartito la copertura ed il finanziamento dei debiti per complessivi euro 1.119.812,53 nel triennio 2012/2014:

1. anno 2012: euro 442.314,29 finanziati con la riduzione di spese correnti, la vendita di beni del patrimonio disponibile e nuove entrate;
2. anno 2013: euro 338.805,65 finanziati con maggiori entrate correnti vincolate a tale finalità;
3. anno 2014: euro 338.805,65 finanziati con maggiori entrate correnti vincolate a tale finalità.

Nella nota contenente le controdeduzioni, l'Ente, dopo aver riferito che i debiti fuori bilancio riconosciuti nel biennio 2010/2011 non sono stati integralmente pagati, ha attestato che è stato concordato un piano di rateizzazione con i creditori.

In fase di controdeduzioni l'Ente non ha trasmesso copia delle attestazioni dei responsabili dei servizi circa l'inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31.12.2011, né ha fatto sapere se per il 2012 siano stati riconosciuti altri debiti fuori bilancio e il loro ammontare.

Il mancato rilascio di siffatte attestazioni alla fine dell'esercizio di riferimento si configura quale indice di criticità organizzativa a scapito della trasparenza e della conoscibilità delle informazioni e si pone in contrasto con il punto 95 del Principio

contabile n. 2 per gli enti locali, a mente del quale *"Al fine di garantire la necessaria tempestività nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale (...)".*

Ulteriore richiesta istruttoria non riscontrata dall'Ente concerne la comunicazione della eventuale pendenza di richieste di pagamento ricevute dall'ente negli anni 2012 e precedenti per utenze (es. acqua, luce, gas, telefonia, internet, ecc.), per raccolta, trasporto e/o smaltimento rifiuti ed altri servizi, specificando, in caso positivo, la data di arrivo della richiesta di pagamento, l'importo richiesto e se le relative somme siano state regolarmente impegnate.

L'Organo di revisione ha poi segnalato la mancata identificazione e valutazione delle sopravvenienze o insussistenze passive probabili.

Attesa la mancata comunicazione della relativa motivazione, si richiama il punto 65 del principio contabile n.3, a mente del quale *"L'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione".*

F) Tempestività dei pagamenti.

L'Ente non ha correttamente adempiuto a quanto prescritto dall'art.9 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, richiede di effettuare l'analisi e la revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio formulando un rapporto.

Orbene, detto rapporto è stato trasmesso al questa Corte dal Comune di Gioia Tauro in allegato alla nota prot. n. 8571 del 16.04.2013.

Al contrario, come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38 del 15.12.2010, i rapporti, contenenti i risultati dell'attività annuale di all'analisi e alla revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio, devono essere sottoposti al controllo dei revisori ed allegati alle relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza previste dall'art.1, comma 166, della legge 266/2005, da inviare alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti per l'esercizio del controllo di cui all'art. 7, comma 7, della legge 131/2003.

Peraltro il contenuto del rapporto trasmesso dall'Ente risulta carente rispetto allo schema "minimale" allegato alla predetta circolare, che individua i contenuti minimi indispensabili per la redazione del rapporto.

In base a tale schema devono essere sviluppate tre aree tematiche: formazione dei debiti, consistenza dei debiti, programmazione delle misure e degli interventi volti ad evitare la formazione dei debiti.

G) Servizi conto terzi.

Nonostante contraria attestazione del revisore contenuta sia nel questionario che nella relazione sul rendiconto dell'esercizio 2011, si rileva la divergenza tra accertamenti (euro 1.302.310,70) ed impegni (euro 1.300.293,00) dei servizi conto terzi, cui si aggiunge quella tra pagamenti di competenza (euro 1.062.588,61) e riscossioni di competenza (euro 1.258.912,00).

Nessuna spiegazione, sebbene richiesta, è stata fornita dall'Ente in ordine alle rilevate discrasie.

Per quanto concerne poi la voce "Altre per servizi conto terzi", si continua a rilevare anche per l'esercizio 2011 l'iscrizione, al suo interno, di tipologie, (quali: "Pignoramenti", "legge 431/98 sostegno canoni di locazione", "liquidazione fatture", "restituzione diritto allo studio", "Spese per alluvione", "Distretto socio sanitario", "spese ISTAT", "Affido familiare Minori"), che non presentano i caratteri tipici dei servizi in conto terzi.

Nel rinviare a quanto già rilevato in sede di analisi del rendiconto dell'esercizio 2010 (deliberazione della Sezione n. 85/2012), si ribadisce che la situazione suesposta evidenzia l'impropria utilizzazione dei servizi conto terzi e si pone in contrasto con quanto disposto dal punto 25 del Principio contabile n. 2 per gli Enti Locali, secondo cui *"Per le entrate da servizi conto terzi, la misura dell'accertamento deve garantire l'equivalenza con l'impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi. Le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. (...) Ad ogni accertamento di entrata consegue, automaticamente, impegno di spesa di pari ammontare"*.

Ne derivano l'inattendibilità degli equilibri di bilancio costruiti dall'Ente e potenziali rischi in termini di elusione dei vincoli normativi relativi al patto di stabilità.

Sul punto si richiama l'art. 1 della legge n. 220/2010, il cui comma 111-ter prevede, per il caso in cui le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi e del responsabile del servizio economico-finanziario.

Nei servizi conto terzi rientrano infatti esclusivamente poste tipizzate (non sono dunque ivi appostabili voci diverse da quelle previste dal D. P. R. n. 194/1996 e dal citato punto 25 del Principio contabile n. 2), realizzate dall'ente per conto di altri soggetti (con l'eccezione espressamente prevista dei fondi economici) e non per perseguire un interesse diretto o proprio.

In fase di controdeduzioni l'Ente ha assicurato di aver correttamente inserito nel bilancio 2012 solo alcune delle predette poste, vale a dire: contributi legge 431/98; diritto allo studio; distretto socio-sanitario; affido familiare minori.

H) Risultato di cassa

Come già rilevato in sede di analisi del rendiconto dell'esercizio 2010, a decorrere dal 2006 l'Ente ha fatto ricorso sistematicamente ad anticipazioni di tesoreria.

Nel biennio 2011/2012 sono stati utilizzati a titolo di anticipazioni importi complessivi pari, rispettivamente, ad euro 7.439.050,04 e ad euro 9.373.558,42, restituiti interamente entro la fine dell'esercizio.

Nel 2011 le somme maturate a titolo di interessi passivi sono state di euro 588.254,79.

Per l'anno 2013, alla data delle controdeduzioni (16 aprile 2013) risulta un'anticipazione di tesoreria di euro 1.028.807,43.

In fase di controdeduzioni l'Ente ha trasmesso un elenco dei procedimenti esecutivi sulla cassa comunale, compilato sulla base delle allegate comunicazioni del tesoriere. Dalla documentazione in questione emergono, alla data del 3 maggio 2011, pignoramenti in essere per un importo pari ad euro 150.181,73 e pagamenti per euro 45.180,44 effettuati utilizzando somme vincolate.

La limitatezza del periodo temporale cui si riferisce detta documentazione non consente di conoscere l'ammontare complessivo dei fondi aventi specifica destinazione che al 31 dicembre 2011 risultano utilizzati per cassa.

Si richiama, in ordine allo squilibrio strutturale della situazione di cassa ai fini della verifica della situazione di potenziale dissesto (art.6, comma 2 del D.Lgs. 149/2011), la deliberazione della Sezione Autonomie n. 2/AUT/2012 del 20 dicembre 2011.

ORGANISMI PARTECIPATI

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 135 del 29 settembre 2009, già oggetto di analisi in occasione dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2010, l'Ente ha disposto di mantenere le quote di partecipazione in diversi organismi ("GIO. SE. TA." S.p.A., "ASIREG - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria", Consorzio "PIANA SICURA", "PIANA AMBIENTE" S.p.A., "ASMENET CALABRIA" Società consortile, Consorzio "ASMEZ" e "I. A. M.- Iniziative Ambientali Meridionali" S.p.A.).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 28 aprile 2011 è stato adottato atto di indirizzo per lo scioglimento per mutuo consenso della società Gio.Se.Ta. S.p.A., messa in liquidazione in sede di Assemblea Straordinaria dei soci del 30 maggio 2011.

Alcune delle società di cui è stato disposto il mantenimento hanno registrato nell'ultimo triennio perdite d'esercizio: Piana Ambiente S.p.A. (2011: - euro 1.655.751,00; 2010: - euro 61.999,00), "I. A. M.- Iniziative Ambientali Meridionali" S.p.A. (2009: - euro 261.401,00).

Le scarse informazioni inserite dal revisore nell'apposito allegato OOPP al questionario, integrate con ulteriori informazioni presenti sul Sistema SIQUEL, mettono in luce le criticità che si espongono di seguito:

- non hanno approvato il bilancio 2011 il Consorzio Piana Sicura e la GIO.SE.TA. S.p.A., il cui ultimo bilancio è stato approvato, rispettivamente, il 9 giugno 2009 ed il 29 luglio 2010;
- il Consorzio ASIREG, sebbene caratterizzato dal 2007 da un utile di esercizio, presenta, a partire dallo stesso anno, risultati negativi della gestione caratteristica (valore della produzione - costo della produzione: nel 2011 euro 2.248.545,00; nel 2010: euro 2.892.436,00; nel 2010: euro 5.442.808,00) e, nel 2011, un risultato d'esercizio al netto delle voci di cui alle lett. D (rettifiche di valore di attività finanziarie) e E (Proventi e oneri straordinari) e n.22 (imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate) del conto economico pari a - euro 2.241.973,00;
- la società "I. A. M.- Iniziative Ambientali Meridionali" S.p.A. è stata caratterizzata nel 2009 da un risultato negativo della gestione caratteristica pari a - euro 59.439,00;
- la società Piana Ambiente S.p.A. presenta, nel biennio 2010/2011, risultati negativi della gestione caratteristica (valore della produzione - costo della produzione: nel 2011 euro 638.706,00; nel 2010: euro 582.209,00) e, nel 2011, un risultato d'esercizio al netto delle voci di cui alle lett. D (rettifiche di valore di attività finanziarie) e E (Proventi e oneri straordinari) e n.22 (imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate) del conto economico pari a - euro 701.962,00;
- il Consorzio Asmez presenta, nel triennio 2009/2011, un andamento crescente dell'indebitamento (2009: euro 1.636.661,00; 2010: euro 1.674.368,00; 2011: euro 1.709.394,00).

Dal Sistema SIQUEL emerge un'ulteriore partecipazione nella società Progetto Magna Graecia s.r.l., la cui costituzione è avvenuta in data 20 gennaio 2012.

Atteso che nel questionario non sono stati indicati gli importi dei crediti e dei debiti dell'Ente verso gli organismi partecipati, si rammenta che ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.L. 95/2012, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni hanno l'obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, nonché l'obbligo di adottare tempestivamente, e

comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite per le quali la predetta nota abbia evidenziato eventuali e motivate discordanze.

RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

L'Organo di revisione ha attestato, in fase istruttoria, il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2011: dal prospetto per *"la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011"* successivamente pervenuto emerge infatti che a fronte di un obiettivo programmatico di euro 1.004, l'Ente ha conseguito un saldo finanziario che, in base ai dati provvisori alla data di scadenza del termine (31 marzo 2012) per l'invio della prima certificazione al MEF, era di euro 1.235,00 (v. certificazione del 29.03.2012).

Nessun riscontro è stato fornito alle richieste formulate dalla Sezione al fine di acquisire la documentazione necessaria per effettuare le verifiche di competenza:

1. copia del prospetto inviato al MEF per *"determinazione degli obiettivi programmatici per il triennio 2010/2012"*, che l'Ente, nonostante specifica richiesta istruttoria, non ha trasmesso in sede di analisi del bilancio di previsione per l'anno 2011 (v. deliberazione della Sezione n. 536 del 25 novembre 2011);
2. copia del prospetto inviato al MEF per *"la determinazione degli obiettivi programmatici per il triennio 2010/2012"*, dal quale estrapolare il saldo obiettivo previgente 2011 calcolato ai sensi dell'art.77 bis D.L. 112/2008 (v. circolare MEF n.11 del 6 aprile 2011);
3. copia della nuova certificazione inviata al MEF qualora l'Ente, approvando il conto consuntivo, abbia modificato i dati già trasmessi con la certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 31 marzo 2012 (v. DM 0021094 del 9 marzo 2012);
4. copia della documentazione attestante la ricorrenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge relativamente alle eventuali entrate e spese portate in detrazione ai fini della determinazione del saldo finanziario, specificando se l'esclusione delle dette spese è stata effettuata in più anni e se è stata contenuta nei limiti complessivi delle risorse assegnate;
5. elenco contenente gli estremi e gli importi delle reversali di incasso relative alle entrate in conto capitale portate in detrazione e dei mandati di pagamento relativi alle spese in conto capitale portate in detrazione.

L'Ente non ha infine riscontrato la richiesta volta ad acquisire un ulteriore prospetto che consideri, ai fini della dimostrazione del rispetto del patto di stabilità 2011, anche le poste impropriamente contabilizzate tra i servizi conto terzi né ha chiarito le ragioni per cui l'Organo di revisione abbia fornito i dati relativi al test contenuto nel DM 9 marzo 2012, la cui compilazione è richiesta solo per gli enti inadempienti.

SPESE PER IL PERSONALE.

Dal prospetto relativo alla verifica del rispetto dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006 emerge che le componenti assoggettate al limite di spesa sono state nel 2011 (euro 3.797.555,61) inferiori al 2010 (euro 4.328.999,16).

Tuttavia l'Ente non ha chiarito la divergenza, rilevata in fase istruttoria, tra i dati relativi alla spesa 2010 riferiti nel questionario sul rendiconto 2011 (euro 4.328.999,16) e i dati che, per sempre per il 2010, sono stati riportati nel questionario sul bilancio di previsione 2012 (euro 4.156.217,92).

Anche la percentuale di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente anno 2011 (31,03%) diverge dalla quella riferita, sempre per il 2011, nel questionario per il preventivo 2012 (33,84%).

Inoltre, dal citato questionario per il bilancio di previsione 2012, si rileva che la previsione della spesa per il personale (euro 3.966.830,009 non è stata ridotta rispetto gli importi impegnati nel 2011 (euro 3.797.555,91), in violazione del disposto di cui all'art. 1, c. 557, legge 296/2006.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

L'Ente, che ha costituito con determinazione n.21 del 10.11.2011 il fondo delle risorse per la contrattazione integrativa per l'anno 2011, non ha riscontrato le richieste istruttorie volte ad acquisire gli elementi di cui ai punti 7.1.4 (destinazione delle risorse variabili nel contratto integrativo), 7.1.5 (numero dei passaggi orizzontali previsti o effettuati, percentuale rispetto al personale in servizio) e 7.1.6 (attestazione del rispetto del disposto di cui all'art.9, comma 21, del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010) del questionario.

Dalla citata determinazione, che l'Ente ha trasmesso in fase istruttoria, emerge un importo complessivo del fondo di euro 416.028,14, di cui euro 80.970,44 relativi alla parte variabile. Il totale da contrattare, al netto delle somme da recuperare e di quelle destinate alle progressioni economiche orizzontali e delle indennità di comparto, ammonta ad euro 111.953,55.

VERIFICHE DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO

L'Ente ha adottato il sistema contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Detto sistema, che presenta indubbi vantaggi di semplicità, pregiudica tuttavia la rigorosità contabile.

Pertanto, pur essendo riconosciuta dall'art. 232 del TUEL la facoltà per gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, di adottare il

sistema di contabilità ritenuto idoneo per le proprie esigenze, e' urgente affrontare il problema dell'introduzione della contabilità economica.

Si riportano di seguito le risultanze delle verifiche effettuate sul conto economico e sul conto del patrimonio sulla base dei dati contenuti nel questionario e nella relazione dell'Organo di revisione, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ente in fase di controdeduzioni.

Il conto economico della gestione al 31 dicembre 2011 presenta un risultato economico depurato della parte straordinaria pari ad euro 1.359.101,06, in peggioramento rispetto al risultato del precedente esercizio (- euro 971.247,05). L'organo di revisione ha segnalato genericamente in fase istruttoria che tale peggioramento deve imputarsi all'aumento dei costi ordinari e straordinari della gestione ed alla riduzione dei trasferimenti.

Passando all'esame della situazione patrimoniale a fine esercizio, dalle informazioni pervenute si rileva che:

- la consistenza al 31.12.2011 dei crediti (euro 71.324.722,97) diverge dal totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio (euro 71.078.043,97), secondo quanto riferito in fase di controdeduzioni, a causa dell'inserimento del credito IVA per euro 246.679,00;
- la rilevazione dei contributi cui si riferiscono i conferimenti iscritti nel passivo non è avvenuta con il metodo dei ricavi differiti né con quello del costo netto, in contrasto con i punti 111, 133 e 134 del principio contabile n. 3 per gli enti locali.

Quanto alle immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni, le informazioni pervenute in fase di controdeduzioni hanno messo in luce che le stesse sono state valutate con il criterio del costo.

P. Q. M.

La Sezione regionale di controllo per la Calabria delibera di accertare, ai sensi dell'art. 148 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, le gravi irregolarità e criticità elencate nella parte motiva.

Ordina che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio comunale di Gioia Tauro (RC) per l'inserimento del referto nell'ordine del giorno della prima seduta utile, affinché siano adottate, ai sensi della testé citata disposizione di legge, le misure correttive necessarie per:

1. dare puntuale attuazione alle pronunce specifiche adottate dalla Sezione;
2. trasmettere la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione 2012;
3. ricondurre tutti i parametri individuati dal decreto Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009 entro i valori soglia fissati nel medesimo decreto;

4. comunicare gli esiti delle iniziative promosse al fine di migliorare la realizzazione delle entrate proprie e contrastare l'evasione tributaria;
5. comunicare gli importi riscossi alla data odierna relativamente alle entrate proprie (comprese quelle di natura straordinaria) accertate nel 2011;
6. far conoscere se nel 2011 l'Ente abbia disposto spese per finalità tutelate dal codice della strada per la parte delle entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada non concretamente realizzate;
7. riferire, per le entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada previste per l'anno 2012, se si sia provveduto alle variazioni di bilancio rese necessarie dai maggiori accertamenti;
8. specificare le norme di legge e gli atti amministrativi in base ai quali è avvenuto nel 2011 l'accertamento delle entrate da trasferimenti e comunicare gli importi riscossi alla data odierna;
9. compilare il prospetto, riportato al punto 1.13 del questionario, relativo alla verifica del rispetto dei limiti disposti dall'art.6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. 78/2010;
10. attestare il rispetto, per il biennio 2011/2012, del disposto di cui all'art.2 comma 41 del decreto legge n.225 del 29 dicembre 2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011 n.10;
11. destinare l'avanzo di amministrazione nel rispetto dell'art.187, comma 2, del TUEL;
12. far conoscere lo stato (e gli eventuali esiti) delle procedure di recupero coattivo che la GIO.SE.TA. S.p.A. ha avviato in merito ai crediti ante-2007 di cui ha certificato l'esigibilità;
13. comunicare, distinguendoli per titoli, gli importi, rispettivamente, riscossi e pagati in conto residui nel 2012 e, nel 2013, alla data odierna;
14. procedere ad una specifica operazione di riaccertamento dei residui finalizzata a verificare, attraverso un rigoroso apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, l'attualità e la permanenza delle ragioni creditorie nonché l'entità ed effettività delle posizioni debitorie;
15. garantire il rispetto del disposto di cui al punto 25 del principio contabile n.2 per gli Enti Locali in materia di residui dei servizi conto terzi;
16. motivare lo squilibrio relativo ai residui per servizi conto terzi;
17. destinare risorse di entrata attendibili all'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti";
18. istituire, in fase di programmazione, appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a situazioni debitorie fuori bilancio;

- 19.garantire che l'inesistenza, a fine esercizio, di debiti fuori bilancio da riconoscere risulti dalle attestazioni dei responsabili dei servizi;
- 20.identificare e valutare le sopravvenienze passive probabili;
- 21.garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti ed evitare ritardi nei pagamenti e il conseguente accumulo di debiti pregressi;
- 22.riscontrare le richieste relative ai debiti fuori bilancio rimaste inevase in fase istruttoria;
- 23.eliminare le anomalie esistenti nella gestione dei servizi conto terzi;
- 24.verificare e riferire se e in che misura l'irregolare contabilizzazione di poste nei servizi conto terzi abbia avuto influenza ai fini della verifica relativa al patto di stabilità;
- 25.monitorare costantemente la gestione di cassa e limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da utilizzare, se indispensabile, per brevi periodi;
- 26.comunicare l'importo dei pignoramenti in essere alla data odierna;
- 27.comunicare l'eventuale importo sia delle azioni che dei pagamenti per esecuzione forzata indicato nel conto del tesoriere al 31.12.2012;
- 28.comunicare l'importo complessivo dei fondi aventi specifica destinazione che al 31.12.2011 ed al 31.12.2012 risultano utilizzati per impieghi di parte corrente;
- 29.attestare l'avvenuta ricostituzione dei fondi di cui al punto precedente (art.195, comma 3, del TUEL);
- 30.fornire, in ordine a ciascun organismo partecipato, tutte le informazioni richieste nel questionario;
- 31.attestare, in ordine agli organismi che hanno registrato perdite negli esercizi 2009/2011, il rispetto del divieto di cui all'art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010;
- 32.trasmettere la nota informativa asseverata dall'Organo di revisione che, ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.L. 95/2012, è stata allegata al rendiconto della gestione 2012;
- 33.evidenziare e motivare, in ordine ai debiti e crediti verso gli organismi partecipati, le eventuali discordanze tra gli importi risultanti dalla contabilità degli organismi medesimi e gli importi conservati tra i residui dell'Ente;
- 34.riscontrare le richieste inerenti il rispetto del patto di stabilità rimaste inevase in fase istruttoria;
- 35.riscontrare le richieste formulate in fase istruttoria in materia di spese per il personale e di contrattazione integrativa;

36. attestare, per il 2012, se la spesa per il personale impegnata nel 2012 rispetta il limite di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/2006;
37. apportare le rettifiche necessarie ai fini di una più corretta compilazione del conto del patrimonio.

Le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente comunicazione ed i risultati conseguiti dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della deliberazione medesima.

Le misure medesime saranno, infine, valutate - nel relativo procedimento - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del DLgs. n. 149/2011.

Così deciso in Catanzaro, nell'adunanza del giorno 31 maggio 2013.

Il Relatore

F.TO dott. Natale LONGO

Il Presidente

F.TO dott. Roberto TABBITA

Depositata in segreteria il 31 maggio 2013

F.TO Il Direttore della segreteria

dott.ssa Elena RUSSO